

Napoli, 5 maggio 2021

Indirizzi: *omissis*

 **Oggetto:** Eventuale delocalizzazione immobili danneggiati dal sisma.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI DELL’ISOLA D’ISCHIA INTERESSATI DAL SISMA DEL 21 AGOSTO 2017

Con riferimento al quesito posto circa la possibilità di una eventuale delocalizzazione di immobili danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017, si richiamano preliminarmente le cautele già previste dagli artt. 1, comma 2, e 15, comma 4, dell’ordinanza commissariale n. 7/2019, sia in ordine alla ricostruzione nelle zone di attenzione per instabilità o elevata pericolosità, che alla delocalizzazione degli immobili in caso di totale inedificabilità in situ.

A tal proposito giova rappresentare che l’introduzione dell’art. 24 bis del D.L. n. 109/2018, ha profondamente innovato il precedente disposto del decreto in parola, con l’assegnazione agli enti rappresentativi del territorio della potestà di determinarsi in ordine alla sua destinazione ed uso.

Occorre, quindi, attendere le risultanze dei lavori di pianificazione previsti dal citato art. 24 bis al fine di poter dare attuazione, ove ve ne siano le condizioni, allo strumento della delocalizzazione o dell’acquisizione al patrimonio comunale degli immobili sinistrati, nelle forme previste dalla legge n. 130/2018 e dall’art. 1, comma 2, dell’ordinanza commissariale n. 7/2019 nell’attuale formulazione.

Consta, infine, che le attività di pianificazione sono rese più difficili dall’emergenza *coronavirus*, richiedendo deliberazioni collegiali e sopralluoghi, attività che, pur non essendo di pertinenza commissariale, sono ugualmente sostenute collaborativamente dalla struttura commissariale.

Tuttavia, attesi i tempi richiesti dalla pianificazione regionale e comunale, per non fermare la ricostruzione ove essa è possibile questo Commissariato, così interpretando gli articoli 5 e 11 del D.L. 189/2019, richiamati dall’articolo 24 bis del D.L. n. 109/2018, sta sostenendo, d’intesa con i comuni, la ricostruzione degli immobili (e il relativo finanziamento) che, in base alla microzonazione di terzo livello e al buon numero di elementi disponibili, siano ragionevolmente da conservare in situ e non necessitino di delocalizzazione, confortati, in tale attività anche dal parere utilmente reso al riguardo dall’ufficio di consulenza giuridica del commissariato della ricostruzione dell’Italia centrale, parere citato nell’ordinanza accelerativa n. 7/bis.

Allo scopo, con personale commissariale e tecnici di Invitalia, a supporto dei comuni ora privi del personale straordinario assunto a termini del D.L. n. 109/2018, si sta procedendo al progressivo riesame e aggiornamento degli immobili danneggiati e ricostruibili e sono state approvate (o sono in corso di approvazione), diverse richieste di definizione del livello di danno di immobili sinistrati, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni edilizie, propedeutiche all’erogazione del contributo finanziario previsto.

Si dovrà, pertanto, aspettare il completamento dei lavori di pianificazione in corso da parte degli uffici a ciò incaricati da Regione e Comune e l’ordinanza commissariale di delocalizzazione, già prevista in bozza, potrà essere definita – e, soprattutto, divenire efficace - solo dopo che sarà stabilito se e quali aree del territorio non sono più suscettibili di ricostruzione in *situ*.